

N. 71554 di Repertorio N. 36714 di Raccolta---
(Esente da bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art.
82, terzo e quinto comma del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117)-----

-----ATTO DI RETTIFICA-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno 2025 duemilaventicinque ed il giorno 10 dieci del mese
di gennaio.-----

In Como, nel mio studio in Via Aristide Bari n. 1, angolo Via
Briantea.-----

Avanti a me Dott. Christian Nessi, Notaio in Como, iscritto
nel Ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco,-----

-----è presente-----

LAVEZZOLI ORNELLA, nata a Milano (MI) il 7 gennaio 1947,-
residente a Saronno (VA), via Tolstoj n. 11, casalinga, Codi-
ce Fiscale LVZ RLL 47A47 F205L;-----

la quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:-----

"IL SOLE ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LE
ADOZIONI A DISTANZA ONLUS", con sede in Como (CO), via Giova-
ne Italia n. 13, in breve "IL SOLE ONLUS" (Codice Fiscale:
95053240131);-----

autorizzata al presente atto in forza di espresso mandato
contenuto nell'atto in data 10 ottobre 2024 al n. 70870/36236
-di repertorio, a mio rogito, registrato a Como in data 17
ottobre 2024 al n. 19602, Serie 1^T.-----

Comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo
la quale, nella sua precitata qualità, con il presente atto,
dichiara quanto segue:-----

-----premeso-----

- che l'assemblea straordinaria degli associati dell'associa-
zione "IL SOLE ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIO-
NALE E LE ADOZIONI A DISTANZA ONLUS" in data 10 ottobre 2024,
come risulta dal citato verbale in pari data n. 70870/36236
di repertorio, a mio rogito, ha deliberato la adozione di un
nuovo intero testo di statuto al fine di ottenere l'iscrizio-
ne dell'ente al RUNTS con ottenimento della personalità giu-
ridica, con trasferimento della sede legale da Como, Via Gio-
vane Italia n. 13 a Saronno, Viale Rimembranze n. 43, già se-
de operativa della associazione;-----

- che in forza del suddetto atto l'assemblea ha conferito
espresso mandato alla comparsante di apportare all'atto mede-
simo ed allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni od
aggiunte richieste dalle competenti autorità al fine dell'i-
scrizione al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo
Settore, con ottenimento della personalità giuridica;-----

- che con comunicazione informale trasmessa via mail il 25
ottobre 2024, l'ufficio Runts della Regione Lombardia, Pro-
vincia di Varese, ha rilevato profili di criticità nell'arti-
colo 25 del nuovo testo di statuto sociale consistenti:-----

- nell'erroneo richiamo al disposto dell'art. 4 comma 3 del

REG. TO A COMO
Il 27/01/2025
N. 1122 Serie 1T
Esatti
Bollo

D.LGS 117/2017, applicabile unicamente agli Enti Religiosi Civilmente riconosciuti ed alle Fabbricerie ma non alla generalità degli Enti del Terzo Settore,-----
- nell'indicazione della Fondazione Italia Sociale, ente estinto e posto in liquidazione con la legge 104/2024, quale soggetto a cui devolvere il patrimonio residuo dell'ente in caso di liquidazione;-----

-----tutto ciò premesso-----
la comparente LAVEZZOLI ORNELLA, nella sua precitata qualità, ed in adempimento a quanto richiesto dall'ufficio Runts della Regione Lombardia, Provincia di Varese,-----
dichiara di modificare l'articolo 25 dello statuto sociale, togliendo i riferimenti all'art. 4 comma 3 del D.LGS 117/2017 ed alla Fondazione Italia Sociale;-----
pertanto il nuovo testo del detto articolo diviene del seguente tenore:-----

*"Art. 25 - Devoluzione del patrimonio-----
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.-----*

Il liquidatore dovrà essere nominato dalla assemblea dei soci".-----

La comparente mi consegna il nuovo testo di statuto della associazione, quale viene ad essere a seguito della citata modifica all'articolo 25 sopra indicata;-----
detto nuovo testo di statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera **-A-** per farne parte integrante e sostanziale.-----

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della associazione.-----

-----DISPENZA DALLA LETTURA DELL'ALLEGATO-----

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.-----

Il presente atto viene sottoscritto alle ore sedici e diciotto minuti.-----

Questo atto, steso integralmente a mia cura, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte a mano da me, io notaio ho pubblicato mediante lettura datane alla comparente che lo approva.-----

Occupi due fogli per quattro intere facciate e la quinta sin qui.-----

F.TO ORNELLA LAVEZZOLI-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

STATUTO

ART. 1 - Denominazione, sede e durata-----

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 è costituita l'associazione riconosciuta denominata-----

"Il Sole Associazione per la Cooperazione Internazionale e il -----
-----Sostegno a distanza Ente del Terzo Settore"-----
di seguito, in breve, "Il Sole Associazione ETS".-----

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.-----

L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e delle comunicazioni al pubblico.-----

L'associazione ha sede legale nel Comune di Saronno e la sua durata è illimitata.-----

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.-----

ART. 2 - Finalità-----

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente è finalizzata alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all'utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni.-----

Inoltre l'associazione ha lo scopo di realizzare iniziative nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne per l'affermazione dei principi della dignità e delle pari opportunità per tutti i bambini, senza alcun tipo di discriminazioni, in particolare di sesso, etnia, religione e credo politico e in particolare i popoli in via di sviluppo.-----

L'associazione ha come finalità la tutela ed il riconoscimento del bambino e della donna come persona e la difesa nel mondo dei diritti fondamentali alla vita, alla salute, alla famiglia, all'educazione, al gioco e all'innocenza, come espresso nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite.-----

ART. 3 - Attività di interesse generale-----

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.-----

In particolare l'associazione si propone di:-----

- favorire la solidarietà tra i popoli e di sostenere concretamente la cooperazione dei paesi in via di sviluppo secondo una visione comune della lotta al sottosviluppo e della solidarietà internazionale, nonché di attuare attività di collegamento, confronto, di collaborazione e di rappresentanza congiunta delle stesse;-----

- promuovere e realizzare progetti a breve, medio e lungo termine, aventi per finalità la tutela dei diritti dei bambini vittime di abuso sessuale, la tutela del diritto alla vita, la tutela del diritto all'identità, la prevenzione dell'abbandono dei minori, la tutela del diritto all'educazione, la promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione, la creazione di forme di assistenza ai minori e l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione dell'infanzia e della donna;-----

- sostenere, in Italia e in ogni altro paese, lo studio, la formulazione e la realizzazione di programmi di assistenza e

cooperazione internazionale allo sviluppo umano, educativo, professionale, culturale, socio-economico in coerenza con i bisogni strutturali ed emergenziali delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in collaborazione con le realtà locali pubbliche e/o private, laiche e/o religiose con lo scopo di favorire l'autosufficienza delle popolazioni locali, con particolare attenzione ai bambini, ai minori, alle donne;-----

- promuovere in Italia e in ogni altro paese, forme di raccolta fondi, specialmente attraverso lo strumento dell'adozione a distanza per garantire sostegno diretto a programmi realizzati in collaborazione con propri partners nei paesi in via di sviluppo;-----
- attuare programmi di formazione in Italia ed all'estero per personale volontario italiano e di cittadini dei Paesi in cui opera;-----
- collaborare con reti di associazioni già esistenti, oppure contribuendo alla creazione di reti in grado di dare risposte esaustive ai bisogni di minori e donne più vulnerabili e non solo;-----
- promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;-----
- realizzare la cooperazione solidale tra i popoli per favorire la volontà, da parte dei popoli stessi, di riappropriarsi dei propri processi di sviluppo, di conquistare l'indipendenza e l'autonomia sociopolitica, economica e culturale, di affrancarsi da meccanismi di controllo e da una divisione internazionale del lavoro e delle risorse basati sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, di costruire tra i popoli rapporti di scambio equo, diretto e di reciproco vantaggio;---
- intervenire presso le autorità competenti promuovendo azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative, tramite corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo, tra cui l'organizzazione di raccolte fondi;-----
- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi dell'associazione;-----
- offrire alle famiglie servizi di sostegno integrati (burocratico, assistenziale, scolastico, alimentare, economico, psicologico) contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita;-----
- promuovere la stipula di convenzioni e protocolli finalizzati al trattamento, alla cura, all'assistenza dei bambini affetti da patologie;-----
- promuovere e/o organizzare, in Italia e all'estero, congressi, seminari, convegni, viaggi, master, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari ovvero al rispetto dei diritti dei bambini ovunque siano nati, e delle donne,

stimolando la riflessione sul bambino come soggetto di diritto, favorendo il confronto tra istituzioni e società civile e proponendo azioni dirette al rispetto dell'infanzia;-----

- organizzare e promuovere iniziative di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;---
- svolgere attività di accoglienza, integrazione a favore della comunità di bambini e donne immigrati residenti sul territorio italiano, garantendo il pieno rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo;-----
- finanziare stages, master, borse di studio, dottorati di ricerca in collaborazione con Università ed enti preposti;----
- organizzazione di eventi e attività sul territorio e non solo atte a promuovere la cultura del dono per informare e coinvolgere la popolazione verso la cittadinanza attiva;-----
- nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, perseguire, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali-- definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:-----

- a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;-----
- b) tutelare e affermare i diritti umani, nello specifico i diritti dei minori ma non solo, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;-----
- c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche incontri con gli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado per promuovere la cittadinanza attiva e affiancare docenti e personale scolastico nei progetti formativi di Educazione Civica;-----

- collaborazione con soggetti profit e soggetti non profit per progettare e organizzare attività di Responsabilità Sociale;-----
- organizzazione di eventi con il fine di promuovere la mission all'interno di attività che possano aggregare la popolazione e i giovani;-----
- realizzazione di opuscoli e altro materiale editoriale che possano dare l'opportunità alle famiglie di educare i figli e infondere desiderio di conoscenza.-----

ART. 4 - Attività diverse-----

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.-----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in ordinari e onorari:

a) i soci ordinari coloro che aderiscono alle attività dell'associazione, previa presentazione di formale richiesta scritta;

b) i soci onorari coloro che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura del rispetto e della difesa dei diritti dell'infanzia o abbiano contribuito allo sviluppo dell'attività dell'associazione I soci onorari sono nominati dal Consiglio direttivo e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

4. L'ammissione alla associazione, come soci ordinari, è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a cia-

scun socio escludendo ogni forma di discriminazione.-----

4. Ciascun associato ha diritto:-----

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;-----

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;---

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;-----

e) di recedere in qualsiasi momento;-----

f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.-----

5. Ciascun associato ha il dovere di:-----

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;-----

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;-----

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.-----

ART. 8 - Perdita della qualifica di socio-----

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.-----

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.-----

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.-----

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.-----

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.-----

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.-----

ART. 9 - Attività di volontariato-----

1. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si può avvalere dell'opera dei volontari.-----

2. Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito

Registro dei Volontari.-----

3. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

4. Le attività del volontario sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o da un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

5. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.-----

6. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 - Organi sociali-----

1. Gli organi dell'associazione sono:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il consiglio direttivo;-----
- c) il presidente;-----
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge-----

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina, e i loro componenti possono essere riconfermati.-----

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.-----

ART. 11 - Assemblea-----

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.-----

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.-----

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.-----

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.-----

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.-----

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio di-

rettivo.-----

ART. 12 - Competenze dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:-----

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;-----

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;-----

d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;-----

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;-----

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;-----

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;-----

h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;-----

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:-----

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;-----

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.-----

ART. 13 - Convocazione dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.-----

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.-----

3. L'Assemblea è convocata, almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.-----

ART. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto-----

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli asso-

ciati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.-----

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.-----

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione.-----

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.-----

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.-----

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.-----

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.-----

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.-----

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.-----

11. E' possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.-----

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.-----

ART. 15 - Consiglio direttivo-----

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del

potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.-----

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.-----

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti.-----

ART. 16 - Competenze del consiglio direttivo-----

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:-----

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;-----

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;-----

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;-----

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;-----

f) deliberare l'ammontare della quota associativa annuale;-----

g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;-----

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;-----

i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;-----

j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;-----

k) deliberare in merito all'esclusione di soci;-----

l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;-----

m) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepre-

sidenti;-----

n) nominare il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;-----

o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;-----

p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;--

q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;-----

r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;-----

s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;-----

t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.-----

ART. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo-----

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.-----

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.-----

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.-----

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.-----

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale se-

conda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.-----

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.-----

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.-----

10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.-----

ART. 18 - Il presidente-----

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi, scade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina, e può essere rieletto.--

2. Il presidente:-----

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;-----

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;-----

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;-----

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;-----

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;-----

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;-----

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.-----

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.-----

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.-----

ART. 19 - Organo di controllo-----

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocr-

tico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.-----

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.-----

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----

ART. 20 - Libri sociali-----

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:-----

- a) il libro degli associati;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;-----
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);-----
- e) il registro dei volontari.-----

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.-----

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.-----

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.-----

ART. 21 - Patrimonio dell'associazione-----

1. Il patrimonio dell'associazione è composto dalla dotazione iniziale di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero).----

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da :-----

a) quote sociali;-----

b) contributi pubblici;-----

c) contributi privati;-----

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;-----

e) rendite patrimoniali;-----

f) rimborsi derivanti da convenzioni;-----

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;-----

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria o strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;-----

i) i contributi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e i contributi di altri Enti nazionali e/o internazionali;-----

j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;-----

k) altre entrate espressamente previste dalla legge;-----

l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.-----

3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.-----

4. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.-----

5. Sussistendo le condizioni di legge, l'associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare

ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.-----

6. Il patrimonio dell'associazione dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore; la raccolta di fondi e risorse in genere, dovrà essere ispirata al principio di massima trasparenza comunicando le attività di interesse generale o la categoria di persone svantaggiate per la quale è svolta.-----

ART. 22 - Esercizio sociale-----

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.-----

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.-----

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.-----

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.-----

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili-----

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.-----

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

ART. 24 - Assicurazione dei volontari-----

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.-----

ART. 25 - Devoluzione del patrimonio-----

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.-----

Il liquidatore dovrà essere nominato dalla assemblea dei soci

ART. 26 - Disposizioni finali-----

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.-----

Como, lì 10 gennaio 2025.-----

F.TO ORNELLA LAVEZZOLI-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. Lgs 7 marzo
2005 n. 82 e successive modifiche.
Si rilascia in carta libera ad uso consentito dalla legge.
Consta di diciannove facciate debitamente firmate.
Como, li 27 gennaio 2025
File firmato digitalmente dal Dottor CHRISTIAN NESSI notaio
in Como.